

R.G. nr.     / :



**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI TRIESTE**

**SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA**

Il Tribunale di Trieste in composizione collegiale nella persona dei magistrati:

Dr.ssa Anna Fanelli	Presidente
Dr. Paolo VASCOTTO	Giudice rel.
Dr.ssa Monica PACILIO	Giudice

nel procedimento iscritto sub **nr.**                      promosso da:

con l'avv. **ZAPPIA DORA**                      **ricorrente**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** , in persona del Ministro in carica pro tempore –

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

**resistente**

ha pronunciato il seguente **decreto**

ex art. *35 bis* comma 4 del D. Lgs.vo n. 25/2008 (e succ. modifiche) sull'istanza presentata ai sensi degli artt. 32 comma 1 lett *b-bis* e 28 *ter* lett. b) D. lgs. n. 25/2008 di **sospensione** degli effetti del provvedimento di rigetto della domanda di P.I, emesso dalla Commissione Territoriale di Trieste

\*\*\*

**a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/03/2021**

**rilevato** che, in base all'art. *35 bis* comma 4 D. Lgs. cit., *"nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b) , e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni"*;

**che** il ricorrente cittadino kosovaro presentava domanda di riconoscimento della protezione internazionale, cui seguiva rigetto per manifesta infondatezza;

**che** nell'impugnazione ex art. 35 bis dlgs 28.2.08 nr 25 si chiede la sospensiva del provvedimento . del 7.1.21 premettendo che

il ricorrente è espatriato per provvedere al sostentamento economico dei genitori del tutto privi di reddito e afflitti da problemi di salute senza tutela sanitaria;

**che** in particolare il ricorrente invoca il diritto alla protezione speciale

anche ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. del dlgs 286\98 , come modificato dal dl 21.10.20 nr. 130 , rinnovabile e **che** consente di svolgere attività lavorativa evidenziando il divieto di espulsione anche in relazione alle esigenze della vita privata e familiare , alla tutela dei diritti di libertà dall'indigenza e all'assistenza sociale , previo giudizio di bilanciamento con la situazione nel paese d'origine;

**che** evidenzia pure come il ricorrente giunto in Italia nel 2019 goda di una posizione lavorativa come saldatore da cui trae mezzi di sostentamento e risorse per aiutare la famiglia di origine in Kosovo;

**che** le ragioni di vulnerabilità risiedono nella difficile condizione economica in KOSSOVO , nella precaria assistenza sanitaria (vd. rapporto della commissione europea sul punto) , nella insufficiente tutela dei lavoratori in Kosovo , nell'alto tasso di disoccupazione (doc.ti 7 e 8 buste paga comunicazioni Unilav);

**ritenuto** che in presenza di un'occupazione stabile un allontanamento dall'Italia porrebbe il ricorrente in una condizione peggiore;

**che** pertanto sussistono gravi e circostanziate ragioni per sospendere il provvedimento impugnato sino all'esito della decisione di merito

**riservata**, all'esito del decorso dei termini previsti dall'art. 35 *bis* comma 4 D. Lgs.vo 25/2008, la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

**P.Q.M.**

**accoglie** l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato . /  
**notificato il 07/01/2021 .**

Si comunichi a cura della cancelleria, con le modalità di cui al 6° comma dell'art. 35 *bis D.* Lgs. n. 25/2008

**manda** alla Cancelleria per la trasmissione del fascicolo , decorsi i termini, ai fini della fissazione dell'udienza

Così deciso in Trieste **11/03/2021**

**Giud. est. Paolo VASCOTTO**

**Presidente Anna FANELLI**